



## Comune di Laigueglia

*Provincia di Savona*

Codice ente 9033	Protocollo n.
<b>DELIBERAZIONE N. 195</b> in data: <b>04.12.2008</b>	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ADOZIONE DEL 'REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA' - APPENDICE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI.**

L'anno **duemilaotto** addì **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **18.45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Geom. Franco MAGLIONE	Assente
Dott. Silvano MONTALDO	Presente
Rag. Roberto SASSO DEL VERME	Presente
Arch. Barbara GASTALDI	Presente
Dott. Roberto CORNELLI	Assente

Totale presenti **3**

Totale assenti **2**

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Silvano MONTALDO**, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

OGGETTO: ADOZIONE DEL 'REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA' - APPENDICE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI.

**PARERI PREVENTIVI**

---

---

Il sottoscritto DOTT.SSA LAURA ASCHERI nella sua qualità di Responsabile del SETTORE BILANCIO - TRIBUTI - PERSONALE - PATRIMONIO, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Addì, 04/12/2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to DOTT.SSA LAURA ASCHERI

---

---

---

La sottoscritta DOTT.SSA LAURA ASCHERI, Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

- Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.
- Attesta che la presente proposta di deliberazione non è soggetta all'espressione del parere di regolarità contabile.

Addì, 04/12/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to DOTT.SSA LAURA ASCHERI

---

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- CHE l'art. 89 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 prevede che gli Enti disciplinano con apposito regolamento, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base di criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
- CHE nell'ordinamento degli uffici e servizi devono essere recepite le disposizioni contenute nel T.U. del 30.03.2001 n. 165 che ha recepito i principi del D.Lgs. n. 29/93;
- CHE la competenza ad approvare il regolamento è attribuita alla Giunta Comunale dall'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- CHE la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (legge finanziaria 2008) è intervenuta in materia di conferimento di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale con le seguenti disposizioni:

#### *Art. 3, commi 54, 55, 56 e 57:*

- *Comma 54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: "pubblicano" a "erogato" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".*
- *Comma 55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
- *Comma 56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.*
- *Comma 57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.*

**RITENUTO NECESSARIO** in questa sede provvedere alla integrazione dell'attuale regolamento alla luce delle specifiche nuove disposizioni normative citate;

**RITENUTA** la competenza di questa Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/00, reso dal responsabile del servizio Dott.ssa Laura Ascheri;

**CON VOTI** unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, l'appendice all'attuale regolamento degli uffici e dei servizi relativamente alla determinazione dei criteri e del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi esterni di consulenza, di studio e di ricerca ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n. 244 come da allegato alla presente deliberazione;

2. **DI DARE ATTO** che l'appendice al vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma" è stata concertata con le OO.SS. in delegazione trattante il giorno 25/09/2008;

3. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

4. **DI TRASMETTERE** copia delle disposizioni regolamentari di cui all'allegato, alla Sezione regionale della Corte dei Conti della Liguria entro e non oltre 30 giorni dalla data odierna.

5. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

# **COMUNE DI LAIGUEGLIA**

**Provincia di Savona**

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

*(APPENDICE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI)*

**(Adottato con delibera G.C. n. 195 del 04/12/08)**

### **TITOLO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto, finalità ed ambito di applicazione del presente regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali/professionali ad esperti esterni – d'ora in avanti incarichi – secondo quanto previsto:

- dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 per le collaborazioni occasionali e coordinate e continuative;
- dagli articoli da 2229 a 2238 del Codice Civile entro i limiti delle norme comunitarie, nazionali e regionali.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt.2222 e ss e degli artt.2229 e ss del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionali si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio, afferenti specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

c) consulenze, consistenti nella acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e ss del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito.

6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

7. Il presente regolamento non si applica alle seguenti tipologie di incarichi:

- agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori e coordinamento sicurezza, e agli incarichi professionali di pianificazione e progettazione urbanistica;
- agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente per l'assistenza e per le relative domiciliazioni;
- in generale, agli incarichi che possono rientrare nella definizione giuridica di "appalto di servizi", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 163/2006, quali, a titolo meramente esemplificativo, i servizi informatici e affini, i servizi di tenuta della contabilità fiscale, economica ed inventariale, l'elaborazione di stipendi e pratiche previdenziali e pensionistiche, stime e perizie, rilievi, accertamenti, trascrizioni e altre attività strumentali esternalizzate ma necessarie per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, la predisposizione e diffusione del notiziario comunale, ecc. disciplinati direttamente dal D.Lgs 163/2006 e/o dal vigente regolamento per l'affidamento di servizi in economia;
- ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- all'incarico di revisore dei conti;
- **agli incarichi di cui agli artt. 90, 108 e 110, commi 1 e 2 del D.lgs. 267/2000;**
- agli incarichi non aventi natura discrezionale, in quanto obbligatori a norma di legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, quali, a titolo meramente esemplificativo, la medicina del lavoro e la responsabilità del servizio prevenzione ed igiene del lavoro di cui al D.lgs. 626/1994.

## **Art. 2**

### **Presupposti per il conferimento degli incarichi**

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Titolari di Posizione Organizzativa – Capi Settore, che possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di Previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria nonché di documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee cui non è possibile far fronte con il personale in servizio. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'ente.
4. Gli incarichi possono essere conferiti, con contratti di lavoro autonomo, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto del conferimento:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione nonché a obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
5. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento fissato nel 30% della spesa di personale;
6. L'affidamento degli incarichi è consentito solamente se gli stessi rientrano nella attività istituzionale dell'Ente o sono comunque inseriti negli atti programmatici.
7. L'Ente deve accertare preliminarmente l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, con riferimento alla mancanza della specifica professionalità richiesta, ovvero con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati, ovvero con riferimento ad obiettive carenze di organico.

### **Art. 3**

#### **Soggetti**

1. Gli incarichi possono essere conferiti:

- a) alle Università o alle loro strutture organizzative anche interne;
- b) ad Istituti o Enti a partecipazione pubblica che, per le loro caratteristiche, diano specifico affidamento circa lo svolgimento dell'incarico loro assegnato;
- c) ai professionisti o agli studi associati professionali nonché a soggetti cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza e/o competenza;
- d) ad altri soggetti, anche se non esercenti l'attività professionale in via abituale, la cui professionalità ed esperienza è tuttavia comprovata dal curriculum professionale presentato.

### **Art. 4**

#### **Procedura per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, il T.P.O. interessato provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione, nel quale sono indicati:

- a) il progetto o le attività richieste;
- b) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
- c) i criteri di valutazione delle domande;
- d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.

3. Il T.P.O. procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
- c) specializzazioni e titoli acquisiti nel campo specifico
- d) precedenti esperienze documentate relative a progetti e attività di contenuto analogo a quello richiesto dall'Amministrazione;
- e) proposta economica.

### **Art. 5**

#### **Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, il T.P.O. può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorrano i seguenti casi:

- a) quando sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 3;
- b) in casi di particolare urgenza, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione (es. quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative);
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

d) per gli incarichi di importo inferiore € 4.000,00 se vi sono gli adeguati ed esplicitati elementi di fiducia e competenza professionale, risultanti dal curriculum o da precedenti rapporti professionali con l'Ente, comunque evidenziati nell'atto di incarico.

2. Per incarichi di importo inferiore a € 20.000,00 l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato espletata attraverso una lettera di invito contenente gli elementi di cui all'art. 4, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti nelle liste di accreditamento formate ai sensi dell'articolo 6.

3. Nei casi sopra elencati, il provvedimento di individuazione deve dare adeguata e puntuale motivazione degli elementi a giustificazione della scelta e, laddove possibile, della congruità economica dell'offerta rispetto ai valori medi di mercato e dei tariffari professionali.

## **Art. 6**

### **Liste di accreditamento di esperti e collaboratori**

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti e collaboratori esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivisi per tipologie di settori di attività.

2. Il T.P.O. può ricorrere alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

## **Art. 7**

### **Tipologie**

1. Per la predisposizione delle liste, l'Ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con l'indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.

2. L'iscrizione delle liste avviene automaticamente ed il ordine alfabetico.

3. Il T.P.O. competente può ricorrere alle liste di accreditamento nei casi indicati nell'art.5 per inviare a procedure comparative un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

## **Art. 8**

### **Contratto di incarico**

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito contratto, contenente i seguenti elementi essenziali:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- c) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- d) la durata della collaborazione;
- e) il compenso.

2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.



## **Art. 9**

### **Verifica dell'esecuzione della prestazione**

1. Il T.P.O. verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il T.P.O. può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

## **Art. 10**

### **Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi**

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicizzazione almeno semestrale di elenchi degli esperti di cui si è avvalsa, nonché pubblicazione sul sito web dell'ente dei relativi provvedimenti completi con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

## **Art. 11**

### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dagli articoli precedenti si rinvia alle norme di legge in materia.
2. Per effetto dell'art.3 comma 57 della legge 244/2007 il presente Regolamento è trasmesso entro trenta giorni dalla sua adozione alla Corte dei Conti.

Letto, approvato e sottoscritto:  
**IL PRESIDENTE**  
F.to Dott. Silvano MONTALDO

---

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
F.to Rag. Roberto SASSO DEL VERME

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Anna NERELLI

---

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Ai sensi art.124, comma 1° del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

N. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 23.12.2008 al giorno 06.01.2009.

Laigueglia, 23.12.2008

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Antonino PARISI

---

---

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(Ai sensi art.125 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Si dà atto che il presente verbale, oggi 23.12.2008 giorno di pubblicazione all'Albo pretorio, viene comunicato con elenco prot. n. \_\_\_\_\_ ai Capigruppo consiliari.

Laigueglia, 23.12.2008

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Anna NERELLI

---

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Ai sensi art.134, comma 3° del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, in data \_\_\_\_\_.

Laigueglia, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Anna NERELLI

---

---

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addi:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Anna NERELLI